



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. 8527 del 13-09-2018

Ordinanza Dirigenziale n. 04 DEL 11-09-2018

Oggetto: Accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione - Acquisizione dell'area di sedime e di porzione dell'area di pertinenza sita in Camporeale, in catasto al foglio 11 part. 330 e applicazione sanzione amministrativa pecuniaria (art. 7 Legge n. 47/85, recepito con L.R. n. 37/85 - art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recepito con L.R. n. 16/2016 circolare ARTA n. 12694 del 28 maggio 2015)

Ditta: Pisciotta Anna Maria;

Il Responsabile del 1° Settore

Accertato:

- che in data 18/06/2018 è stata emanata, da parte del Responsabile del 1° settore F.F., Dr. Giacomo Faso, l'ordinanza n° 02 di Accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione - Acquisizione dell'area di sedime e di pertinenza sita in Camporeale, in catasto al foglio 11 part. 330 e applicazione sanzione amministrativa pecuniaria (art. 7 Legge n. 47/85, recepito con L.R. n. 37/85 - art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recepito con L.R. n. 16/2016 circolare ARTA n. 12694 del 28 maggio 2015), a carico della Sig.ra Pisciotta Anna Maria;

- che, per mero errore materiale, non si è provveduto alla pubblicazione della predetta ordinanza n° 02/2018, entro sette giorni dalla data di emanazione della stessa ai fini di pubblicità notizia, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della l.r. n° 11 del 26/06/2015;

Ritenuto di dover, pertanto, reiterare l'ordinanza n° 02 emessa in data 18/06/2018;

Premesso:

- che con Ordinanza Dirigenziale n. 03 del 23/05/2016, prot. n. 4222 di pari data, notificata in data 24/05/2016, è stato ingiunto alla Sig.ra Pisciotta Anna Maria, nata a Palermo il 15/11/1969 e residente a Camporeale in via Bugliarelli, 12, di demolire le seguenti opere edilizie eseguite in assenza di titolo autorizzativo:

➤ n° 1 manufatto in muratura, a una elevazione fuori terra, di circa mq. 12,00, poggiato su massetto di calcestruzzo, costruito in blocchetti di conci di tufo intonacati, senza pilastri in c.a., con copertura a tetto spiovente ad una falda, ricoperto con tegole del tipo coppo siciliano, ricadente all'interno della particella 330 del foglio 11, del comune di Camporeale, non censito al catasto urbano di Camporeale;

- che con Ordinanza n° 950/2016 sul ricorso proposto dalla Sig.ra Pisciotta Anna Maria, con il numero di registro generale 1971/2016, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'Ordinanza n. 03 del 23/05/2016, superiormente citata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

Visto il rapporto della Polizia Municipale, redatto in data 15/09/2016, prot. 1125, dal quale risulta che la Sig.ra Pisciotta Anna Maria non ha ottemperato alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'ordinanza di ingiunzione a demolire n° 03 del 23/05/2016, notificata in data 24/05/2016;

Constatata, pertanto, l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine fissato in 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza suddetta, come risulta dal verbale di accertamento di inottemperanza del 15/09/2016, prot. 1125, redatto dal Comando di Polizia Municipale;

Considerato che l'inottemperanza alla demolizione ed il mancato ripristino dei luoghi determina automaticamente "ope legis" l'acquisizione a titolo gratuito, in favore del comune, di cui il presente atto costituisce una mera conferma e formalizzazione e costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari;

Visto l'art. 7 legge n. 47/85, recepito con l.r. n. 37/85, e sostituito dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, recepito con l.r. n° 16/2016;

Visto il 3° comma dell'art. 31 del d.P.R. n° 380/2001, recepito con l.r. n° 16/2016, il quale recita testualmente: "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita."

Precisato:

- che l'area di pertinenza da acquisire, non superiore a dieci volte la superficie abusivamente realizzata, pari a mq. 12,00, risulta essere di mq. 120,00, ricadente su porzione della particella 330 del foglio 11 del comune di Camporeale, di qualità seminativo classe 2, di complessive are 04.60, intestata a Pisciotta Anna Maria, nata a Palermo il 15/11/1969 C.F.: PSC NMR 69S55 G273X;

- che l'area di che trattasi ricade, ai sensi del vigente P.R.G., approvato con determina dirigenziale n° 632 del 02/08/2005, su area per la realizzazione di strade e parcheggi;

Vista la circolare A.R.T.A. n. 14055/2014 del 03/07/2014, ad oggetto: "Abusi edilizi, Provvedimenti repressivi, Acquisizione al patrimonio comunale, Utilizzo immobili abusivi, Attività di competenze degli Organi Comunali e dei Commissari ad acta appositamente nominati dalla Regione", nella quale viene individuato nel funzionario responsabile dell'UTC, il compito e la responsabilità esclusiva del procedimento incardinato, per le opere abusive oggetto dei provvedimenti di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale;

Vista la determina sindacale n° 34 del 13/10/2017 e successive modifiche;

Vista la determina sindacale n° 01 del 30/01/2018 e successive modifiche;

Vista la circolare A.R.T.A. n. 3/2015, prot. n. 12694 del 28 maggio 2015, ad oggetto: "Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite."

Fermo restando che "l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico", come previsto dal comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, (comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lettera h), della legge n. 221 del 2015);

Atteso che con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge n. 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 i seguenti commi:

- 4 bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ... omissis...

- 4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

- 4 quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Considerato che il comune di Camporeale non ha provveduto, ad oggi, all'approvazione di apposito regolamento sull'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori di abusi edilizi, art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01 (ex art.7 legge 47/85), nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione;

Visto l'art. 11, comma 1, della Legge n. 689/1981, recante "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", il quale stabilisce che "nella determinazione della sanzione amministrativa

pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione della sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

Ritenuto di dover applicare, nella irrorazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione alla modesta entità dell'abuso edilizio ed in assenza di apposito regolamento comunale, il minimo edittale, stabilito in € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00);

Per quanto in parola,

DETERMINA

l'annullamento dell'ordinanza n° 02 del 18/06/2018, per i motivi indicati in premessa,

ACCERTA

l'inottemperanza alla demolizione del manufatto in premessa citato ed al ripristino dello stato dei luoghi, giusta O.D. n. 03 del 23/05/2016, prot. n. 4222 di pari data, notificata in data 24/05/2016,

ORDINA

- 1.- L'acquisizione gratuita, "ope legis", al patrimonio comunale del manufatto in muratura, a una elevazione fuori terra, di mq. 12,00, poggiato su massetto di calcestruzzo, costruito in blocchetti di conci di tufo intonacati, senza pilastri in c.a., con copertura a tetto spiovente ad una falda, ricoperto con tegole del tipo coppo siciliano, nonché dell'area di sedime e dell'area di pertinenza, pari a mq. 120,00, ricadenti su porzione della particella 330 del foglio 11 del comune di Camporeale, che sarà oggetto di frazionamento, ricadente ed identificata, ai sensi del vigente P.R.G. approvato con determina dirigenziale n° 632 del 02/08/2005, su area per la realizzazione di strade e parcheggi;
- 2.- Lo sgombero dell'opera suddetta e dell'area di pertinenza da parte dell'attuale detentrica;
- 3.- L'immissione in possesso da parte dell'amministrazione comunale;
- 4.- La trascrizione del presente provvedimento nei pubblici registri immobiliari, così come previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

INGIUNGE

altresì, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000,00 (euro duemila/00), pari al minimo edittale, per le motivazioni di cui nella premessa, a carico della Sig.ra Pisciotta Anna Maria, nata a Palermo il 15/11/1969 e residente a Camporeale in via Bugliarelli, 12, da effettuarsi, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza, sul c.c.p. n. 15891906 intestato al comune di Camporeale – Servizio di Tesoreria, avvertendo che, non provvedendo nel termine indicato, il comune di Camporeale dovrà procedere alla riscossione forzata, così come previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 380/2001 s.m.i., mediante ingiunzione emessa a norma del T.U. approvato con R.D. del 14/04/1910, n. 639;

AVVERTE

- che, qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione "l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso;
- che a norma dell'art. 3 della Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza, a cura del messo comunale, alla Sig.ra Pisciotta Anna Maria, nata a Palermo il 15/11/1969 e residente a Camporeale in via Bugliarelli, 12, in qualità di proprietaria e la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale, per le verifiche di competenza e, per conoscenza,

- alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Palermo;
- all'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- all'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente;

- alla Stazione dei Carabinieri di Camporeale;

nonché l'affissione all'Albo Pretorio dell'ente e la trasmissione, a notifica avvenuta, al Responsabile del Programma 01-05 "Beni demaniali e patrimoniali", per gli ulteriori adempimenti;

Il presente provvedimento ha validità immediata ed immediata esecutività.

Dalla Residenza Municipale, li 21/8/2018

Il Responsabile del Programma
(Istruttore tecnico Vincenzo Mirrione)

Il Responsabile del 1° Settore F.F.
(dr. Pietro Costantino Pipitone)